



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



Ai docenti
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Direttiva vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Con la presente, oltre a precisare alcuni concetti relativi al tema della **vigilanza degli alunni** e della **responsabilità** che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, vengono impartite disposizioni per mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo per assolvere l'obbligo della vigilanza.

Si informa che tale direttiva è valida fino a nuove disposizioni.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto delegato. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza **si estende all'attività scolastica in genere** (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

E' anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, **il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza**

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. **La puntualità, tanto dei docenti quanto degli allievi, è fondamentale**, perciò si invitano tutti gli insegnanti a rispettare scrupolosamente gli orari di servizio.

I docenti della prima ora devono essere in classe almeno 5 minuti prima del suono della campanella delle h.7:50 nella scuola secondaria, delle h 8.25 nella scuola primaria e delle h.8:00 nella scuola dell'infanzia.

Gli eventuali ritardi dovranno essere recuperati.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori e consegnati ai docenti all'ingresso delle rispettive sezioni, mentre all'uscita dovranno essere affidati ai genitori sempre all'ingresso delle sezioni;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- nel caso in cui le persone delegate non possano ritirare l'alunno, i genitori possono compilare il modulo di delega temporanea (scaricabile sempre dal sito- sezione modulistica) e consegnarlo al docente di sezione;
- solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola (relativo ai diversi ingressi);
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile presente sul diario e fornendo ai docenti fotocopia del documento d'identità delle persone delegate;
- nel caso in cui i genitori o le persone delegate non possano ritirare l'alunno, i genitori possono compilare il modulo di delega temporanea (presente sul diario) e consegnarlo al docente di classe;
- solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico farà firmare la persona delegata telefonicamente al ritiro sul modulo ingressi/uscite deposto in bidelleria e ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio;
- nel caso in cui sia individuato un collaboratore scolastico, questo è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata;
- nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. Si procederà allo stesso modo nel caso in cui i genitori, sebbene contattati, non dovessero presentarsi entro l'orario di chiusura dell'edificio scolastico;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma 2 volte ravvicinate entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola secondaria di primo grado

- Gli alunni all'uscita devono essere accompagnati al cancello d'ingresso della scuola dai docenti;
- i genitori possono autorizzare i propri figli all'uscita autonoma solo al termine delle lezioni, compilando apposito modulo scritto (scaricabile dal sito -Scuola-famiglie/studenti- modulistica famiglie);
- per il ritiro dei propri figli nel caso di uscite anticipate è necessario la presenza del genitore o persona con apposita delega scritta (sempre maggiorenne) utilizzando il modulo disponibile e fornendo ai docenti fotocopia del documento d'identità delle persone delegate; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto (sempre maggiorenne) per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è del tutto prevedibile una certa esuberanza. Secondo la giurisprudenza in materia, tale contesto richiede pertanto una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere **attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza**, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata prestando la massima attenzione, (in particolare nei corridoi, mensa e in giardino; in quest'ultima area è opportuno suddividere lo spazio di pertinenza per le rispettive classi per facilitare la sorveglianza). Potranno essere emanate ulteriori disposizioni specifiche per i singoli plessi/sedi;
- devono essere fermamente rimproverati, all'occorrenza sanzionati, ma soprattutto possibilmente **prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti**, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
- Inoltre, si chiede a tutto il personale di **prestare particolare attenzione durante l'intera giornata scolastica ai tempi di permanenza in bagno degli allievi**, i quali non devono mai essere mandati ai servizi in numero superiore a due.

AVVERTENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DURANTE L'INTERVALLO

- Durante l'intervallo del mattino tutti gli alunni sono tenuti, in alternanza, ad uscire dalla propria classe e a trascorrere la ricreazione nello spazio di corridoio antistante, sotto la sorveglianza dell'insegnante preposto che si collocherà sulla porta dell'aula, di modo da poter vigilare sullo spazio di pertinenza.
- In nessun caso è consentito agli allievi di spostarsi da un corridoio all'altro né tantomeno da un piano all'altro, così come non è consentito correre.
- L'insegnante non deve allontanarsi dall'aula in nessun momento, se non per motivi gravi ed eccezionali.
- Non è consentito agli allievi in nessun caso giocare a calcio negli spazi chiusi (nelle classi e/o nei corridoi), né con palloni di spugna, né con improvvisate palline di carta

VIGILANZA DURANTE LA MENSA

Per quel che riguarda la mensa, si precisa ancora una volta che essa è un momento educativo, non di mera assistenza agli alunni, pertanto:

- l'insegnante è tenuto a mangiare insieme alla classe assegnata;
- le classi devono entrare e uscire dallo spazio mensa in maniera composta;
- comportamenti inadeguati (spreco di cibo, schiamazzi,...) devono essere ripresi, segnalati al coordinatore di classe, alle famiglie ed eventualmente sanzionati;
- l'intervallo in cortile dopo la mensa deve essere effettuato dagli allievi in spazi già definiti per le diverse classi per consentire la costante vigilanza del docente.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni **l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità, controllandone il rientro** e, ove necessario per l'età o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni, anche in relazione all'età ed alla maturità dei singoli, sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere **evitato l'allontanamento temporaneo** degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a prestare la dovuta attenzione all' **uscita dall'aula degli alunni per incombenze legate all'attività scolastica** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale...) assicurandosi che sia presente sempre il collaboratore scolastico nei corridoi.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. In ogni caso **il docente dovrà raggiungere nel più breve tempo possibile la nuova classe di cui è responsabile fin dal suono della campanella**. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso sia per evitare confusione nei corridoi, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi, o al turno pomeridiano, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a **farsi trovare già davanti all'aula** interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio o uscita, non possono essere **mai lasciati liberi di muoversi autonomamente** in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario, fino a quando verrà trovato il supplente o altra soluzione.

Al riguardo si rispetterà la procedura concordata con le Rsu e attuata dai referenti di plesso.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli **obblighi di servizio del personale ATA** (si veda in particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 – Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (attenzione particolare all’ingresso e uscita dei ragazzi), durante l’intervallo e in particolare quando i ragazzi usufruiscono dei servizi igienici.

Nel Piano delle attività redatto dalla DSGA vengono impartite precise istruzioni su come e dove i collaboratori scolastici devono ottemperare a tali disposizioni.

Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, **non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o del referente di plesso.**

I genitori degli alunni potranno entrare a scuola:

- durante le ore di ricevimento dei docenti e comunque sempre su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o al referente di plesso.

I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre **rigorosamente chiusi e non apribili dall'esterno**, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l'intervallo.



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Di Rago Rosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93